

GENOVA
ORDINE DEI COMMERCIALISTI
7 febbraio 2018

«Anatocismo, usura bancaria e fallimenti - Conti correnti, mutui, leasing e derivati

Aspetti giuridici, approfondimenti e riflessioni sul tema »

www.antares-como.it



L'ANATOCISMO



~~100.000 FIDO~~

10% INTERESSE ANNUO

~~110.000~~

121.000

10.000

10.000

10.000

11.000

10.000

12.100

30.000

~~30.000~~

33.100

ILLEGALI!!!

Dispositivo dell'art. 1283 Codice Civile

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Totale somma pagata alla banca	€ 253.666,90	
Anni oggetto di rielaborazione	2001 - 2014	
	Importi Ripetibili	
	IPOTESI A PRESENZA DI CONTRATTO (comprovata pattuizione delle condizioni)	IPOTESI B ASSENZA DI CONTRATTO (mancanza di pattuizione delle condizioni)
Anatocismo (interessi capitalizzati)	€ 48.870,30	€ 48.870,30
Interessi usurari (superiori alla soglia usura ex l. 108/96)	€ -	€ -
Spese di chiusura periodica	€ 1.565,60	€ 1.565,60
Interessi ultralegali (superiori al tasso legale)		€ 172.106,88
C.M.S. (commissioni di massimo scoperto)	€ 16.163,87	€ 16.163,87
TOTALE RIPETIBILE	€ 66.599,77	€ 238.706,65



MUTUI E LEASING

Riferimenti normativi

Legge anti usura - Legge 108 del 7 marzo 1996

Articolo 1

Comma 1 (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Comma 4 “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”;


Articolo 4

1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

T.A.N. 4%

T.S.U. 10%

TASSO DI MORA:
5% in più del TAN
9%

1
4% 13%
13%
U RAI

**LITE
TEMERARIA
Art.96 c.p.c.**

2° ipotesi:
9%
9% < 10%
REGOLARE



I DERIVATI SWAP



MUTUO a TASSO VARIABILE di 100.000 €

ASSICURAZIONE A PROTEZIONE DELLA FLUTTUAZIONE DEL
TASSO VARIABILE DEL MUTUO (DERIVATO/SWAP)

CLIENTE si impegna a pagare un fisso (es.4%) / BANCA si
impegna a pagare il variabile (lo stesso variabile che il cliente
paga sul mutuo)

BASE DI CALCOLO PER LO SCAMBIO DEI FLUSSI: 100.000,00
(STESSO VALORE DEL MUTUO.....CHIAMATO NOZIONALE)



BASE DI CALCOLO: 100.000

BANCA TASSO VARIABILE			CLIENTE TASSO FISSO	DIFFERENZA <u>DIFFERENZIALI</u>
5.000	5%	4%	4.000	+ 1.000
3.000	3%	4%	4.000	- 1.000
2.000	2%	4%	4.000	- 2.000
			TOTALE	- 2.000

PERCHE' I DERIVATI (SWAP) POSSONO ESSERE ANNULLATI?


- ▶ CONFLITTO DI INTERESSI
- ▶ IL VALORE DI UNO SWAP E' SEMPRE NULLO ALLA SUA STIPULA
 - ▶ PRESENZA DI COMMISSIONE OCCULTA
 - ▶ MANCANZA DI CAUSA CONCRETA
 - ▶ DICHIARAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO
 - ▶ OBBLIGO FORMA SCRITTA
- ▶ MANCATA CONSEGNA ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO. INEFFICACIA DELLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLO STESSO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ▶ T.U.I.F. (Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58)
- ▶ Regolamenti CONSOB (in particolare il n.11522/98)
- ▶ Direttiva MIFID (Direttiva 2004/39/CE entrata in vigore il 1 novembre 2007)
- ▶ Norme del Codice Civile (1175, 1176, 1322, 1325, 1346, 1337, 1338, 1350, 1375, 1418, 1419, 1710)



I FALLIMENTI



Gruppo Intesa Sanpaolo - 2015 03 19 - Nota integrativa consolidata

Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

RISCHI LEGALI

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di obbligazioni legali, per le quali risulta probabile l'esborso di risorse economiche per il loro adempimento ed è possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare, si è provveduto ad effettuare stanziamenti ai Fondi per rischi e oneri.

Al 31 dicembre 2014 risultavano pendenti complessivamente n. 19.415 vertenze con un petitum complessivo di 10.352 milioni e accantonamenti per 838 milioni. Tra le principali tipologie di cause :

- le revocatorie fallimentari avevano un petitum di 662 milioni e accantonamenti per 105 milioni;
- le cause relative ai servizi finanziari avevano un petitum di 507 milioni e accantonamenti per 107 milioni;
- **le cause relative alle condizioni praticate alla clientela avevano un petitum di 1.073 milioni e accantonamenti per 141 milioni;**
- le vertenze per irregolarità operative avevano un petitum di 311 milioni e accantonamenti per 82 milioni;
- le cause di lavoro avevano un petitum di 151 milioni e accantonamenti per 112 milioni.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le vertenze legali che presentano la maggiore complessità e/o potenziale onerosità.

Contenzioso in materia di anatocismo –

Nel 1999 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento ed ha ritenuto non più legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti, assumendo che la clausola contrattuale che la prevede integri un uso non “normativo” ma meramente “negoziale”, quindi inidoneo a derogare alla norma imperativa di cui all’art. 1283 cod. civ. che vieta l’anatocismo. Il successivo D. Lgs. n. 342/99 ha affermato la legittimità della capitalizzazione infra-annuale degli interessi nei conti correnti bancari, purché con pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori; dall’entrata in vigore di tale nuova disciplina (aprile 2000) tutti i rapporti di conto corrente sono stati adeguati, con previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

Il contenzioso sorto in tale materia riguarda quindi solo i contratti stipulati anteriormente alla data indicata.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 la Cassazione ha statuito che il termine decennale di prescrizione cui è soggetto il diritto dei correntisti al rimborso degli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente decorre, nel caso in cui il conto sia affidato ed abbia operato nei limiti del fido, dalla data di chiusura del rapporto, mentre, ove il conto sia stato utilizzato oltre tali limiti ovvero non risulti assistito da fido, dalla data in cui siano state accreditate rimesse che hanno avuto per effetto quello di ripianare in tutto o in parte i precedenti addebiti per interessi.

Questi principi hanno registrato applicazioni non sempre omogenee da parte dei giudici di merito ma, sia pure con diversa efficacia a seconda dei casi concreti, contribuiscono a produrre un generale contenimento delle richieste restitutorie avanzate dai correntisti, soprattutto quando riferite ad operatività molto risalente nel tempo.

Oltre a tale aspetto, va comunque rilevato come, pur registrandosi un incremento connesso alla situazione congiunturale del contesto economico di riferimento, il numero complessivo delle cause si mantenga, in termini assoluti, su livelli non significativi; il fenomeno è comunque oggetto di costante monitoraggio.

I rischi che ne derivano sono fronteggiati da specifici e congrui accantonamenti al Fondo per rischi ed oneri.



«Tutti noi pensiamo di essere **debitori**
nei confronti delle banche,
ma in realtà siamo **creditori**»



Grazie per l'attenzione!

www.antares-como.it